SAFEGUARDING

2_PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA’

INDICE

1. Scopo e finalità della procedura

2. Oggetto della segnalazione

3. Contenuto della segnalazione

4. Modalità e destinatari della segnalazione

5. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

6. Forme di tutela del segnalante

7. Responsabilità del segnalante

1. SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA

Scopo del presente documento è quello di chiarire la procedura da seguire in caso di segnalazione di illeciti e/o irregolarità e dissipare i timori di ritorsioni o discriminazioni.

L'obiettivo è quello di fornire al segnalante le chiare indicazioni operative circa: oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione della segnalazione, nonché le forme di tutela che gli vengono offerte nell'ENDAS.

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono oggetto di segnalazione gli illeciti e le irregolarità rilevate da tutti i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nelle attività dell'ENDAS, non conformi ai Modelli organizzativi istituiti, al Codice Etico ed al Codice di Condotta, altresì tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza il malfunzionamento dell'Ente a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Non rientrano in questa procedura le segnalazioni che riguardano doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure specifiche.

3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo o funzione svolta nell'ambito dell'Ente;

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

- se conosciute, le circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi;

- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;

- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il segnalante, verranno prese in considerazione solo qualora si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

4. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione di illeciti e irregolarità va indirizzata all'Organismo di Vigilanza (organismodivigilanza@endas.it), altresì al Safeguarding Officer ENDAS (safeguardingofficer@endas.it) qualora riguardi la tutela dei minori, la prevenzione delle molestie, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

L'identità del segnalante sarà nota solo dai Responsabili che ne garantiranno la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

Gli organi competenti sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione possono decidere, in caso di evidente infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario valutano a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati.

5. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate ai Responsabili preposti che vi provvedono nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, i Responsabili possono avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture dell'Ente e, all'occorrenza, di collaborazioni esterne.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, i Responsabili, in relazione alla natura della violazione, provvederanno a comunicare l'esito dell'accertamento alla Giunta Esecutiva Nazionale e alle strutture competenti affinché adottino gli eventuali provvedimenti e/o azioni che si rendano necessarie a tutela dell'eventuale Soggetto oggetto dell'illecito e dell'Ente.

6. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione al diritto di accesso alla segnalazione.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'art. 2043 del Codice Civile e, delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante;

- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

In quest'ultimo caso è dato avviso al Segnalante, mediante comunicazione, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché delle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione dell'identità della persona Segnalante e delle informazioni risultino indispensabili ai fini della difesa della persona coinvolta.

La persona coinvolta può essere sentita anche mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

B) Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

Nei confronti del segnalante che effettua una segnalazione, ai sensi della presente procedura, non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Il dipendente/collaboratore che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'Organismo di Vigilanza valutata la sussistenza degli elementi, segnalando l'ipotesi di discriminazione.

7. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.